

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSEI D'OSSOLA"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) È costituita l'Associazione denominata "Musei d'Ossola", senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

Art.2) L'Associazione ha la propria sede legale e operativa in Domodossola (VB) alla Via Bruno Canuto n.12.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio ossolano, nonché l'istituzione di sedi secondarie in detta area con rappresentanza stabile.

Art.3) La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITA' E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4) L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto, coordina la valorizzazione delle attività museali, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito della programmazione regionale in materia di Musei, prefiggendosi il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità comprensoriale ossolana, attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell'area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di relazioni con altri ambiti territoriali;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dell'area di riferimento attraverso la realizzazione di un sistema museale articolato in strutture museali (che, accanto al fondamentale compito di conservazione, svolgano anche quello di poli di tutela e documentazione del territorio ossolano), e in luoghi che presentino un particolare interesse culturale e che abbiano una loro intrinseca capacità di autorappresentazione;
- c) promuovere una corretta fruizione culturale, turistica e sociale dei beni culturali, siano essi conservati nelle strutture museali o presenti nei luoghi di particolare interesse;
- d) sviluppare il confronto e lo scambio di esperienze, materiali, informazioni tra le diverse realtà museali e coordinare la promozione delle attività comuni;
- e) favorire il coinvolgimento delle comunità locali e delle Istituzioni scolastiche e culturali presenti sul territorio, attraverso il raccordo dei diversi filoni tematici presenti nelle risorse museali e nei luoghi di interesse culturale;
- f) promuovere, presentare e condividere il patrimonio museale e culturale con i visitatori e con gli enti pubblici interessati mediante l'impiego coordinato di forme di promozione, comunicazione, animazione sul territorio e l'organizzazione di specifici servizi;
- g) attivare o aderire a collegamenti e scambi con altre realtà affini a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- h) ricercare collaborazioni organizzative e finanziarie, sia in ambito pubblico che privato, per favorire l'attività ed il funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art.5) I compiti dell'Associazione "Musei dell'Ossola" saranno i seguenti:

- a) favorire la fruizione dei beni museali, predisponendo un programma comune che garantisca congrui periodi di apertura in tutte le sedi museali associate, eventualmente fornendo a supporto operatori qualificati;
- b) definire a tale scopo calendari di apertura coordinati, delineando modalità di gestione comune dei servizi museali;
- c) promuovere e coordinare le funzioni didattiche e l'organizzazione di attività culturali anche in collaborazione con le Istituzioni e le organizzazioni preposte;
- d) promuovere un servizio coordinato di informazioni sull'attività museale del territorio;
- e) coordinare la gestione amministrativa di contributi e finanziamenti per le attività ed i servizi comuni;
- f) realizzare un sistema informatizzato di catalogazione del patrimonio museale degli associati, collegato al sistema informativo regionale;
- g) pianificare in forma coordinata ricerche per l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale dell'area;
- h) coordinare la selezione e la gestione di risorse e competenze per l'adempimento dei servizi museali;
- i) promuovere realizzazioni editoriali e promozionali comuni (ad es. depliant, guide, cataloghi, notiziari, newsletters, cartellonistica, sito internet, etc.);
- l) creare un marchio identificativo dell'Associazione che caratterizzerà tutte le attività comuni, la segnaletica museale, le realizzazioni promozionali;
- m) coordinare e pianificare gli acquisti di materiali di interesse per l'Associazione;
- n) rilevare ed analizzare i dati statistici necessari alla programmazione delle attività;
- o) pianificare iniziative comuni (mostre, convegni, intrattenimenti, etc.);

- p) creare occasioni di collaborazione e collegamento con altre Istituzioni museali, scientifiche e culturali;
- q) ricercare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura sia da privati che da enti locali, atti a garantire lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI

Art.6) Ogni soggetto gestore di museo mantiene la cura dell'immobile e dei beni culturali in esso contenuti di sua proprietà e vigila sul patrimonio culturale del proprio ambito territoriale, trattando le tematiche che gli sono proprie in accordo con il programma complessivo dell'Associazione.

Ciascun associato gestore di beni culturali, per meglio valorizzare il patrimonio culturale dell'intera area – evitando inutili dispersioni di risorse e ripetizioni tematiche – privilegia lo studio di un aspetto del patrimonio culturale per il quale mantenga viva una vocazione di rappresentazione, divenendo una sezione specializzata che abbia come ambito territoriale di riferimento l'intera area sistemica.

ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA

Art.7) All'Associazione possono aderire:

- gli Enti (sia pubblici sia privati) nonché le persone fisiche che gestiscono musei già rientranti negli standards regionali;
- gli Enti (sia pubblici sia privati) nonché le persone fisiche che gestiscono altri musei o collezioni che possiedono i requisiti di funzionalità delle sedi e di interesse artistico o scientifico delle raccolte, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico (anche con apertura discontinua o su prenotazione);
- gli Enti (sia pubblici sia privati) nonché le persone fisiche che intendano costituire strutture e collezioni museali nuove o aprire alla fruizione pubblica collezioni di interesse artistico o scientifico già esistenti;
- gli Enti (sia pubblici sia privati), le Istituzioni, nonché le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividano lo spirito e gli ideali e svolgano attività connesse alla valorizzazione delle risorse culturali territoriali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione di aspiranti associati è il Consiglio Direttivo. La richiesta di adesione da parte di nuovi associati viene fatta mediante inoltro di domanda scritta.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento di una quota fissa annuale di autofinanziamento, oltre alle quote definite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei servizi erogati. Il numero degli associati è illimitato. Ogni associato viene registrato su apposito registro associati.

Art.8) Ciascun associato è tenuto a partecipare attivamente e con continuità alle attività dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- * recesso;
- * decesso (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti);
- * morosità;
- * indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'indegnità viene sancita dall'Assemblea.

Art.9) Ciascun associato partecipa alla gestione coordinata dell'Associazione versando una quota di adesione fissa, cui si aggiunge una quota variabile di anno in anno, calcolata in funzione delle attività e dei servizi erogati dall'Associazione a ciascun associato e, dunque, definita sul bilancio di previsione ed in base al programma di lavoro annuale approvati dall'Assemblea.

La quota associativa annuale a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione; essi, inoltre, non hanno diritto di voto nell'Assemblea e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art.10) Gli Enti (sia pubblici sia privati), nonché le persone fisiche aderenti all'Associazione e che gestiscono musei si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nella programmazione regionale e provinciale, il corretto funzionamento delle sedi museali di competenza, fornendo a proprio carico le risorse per dotarle di personale qualificato e di ambienti idonei ai servizi offerti.

Da parte sua l'Associazione dovrà assicurare la cura e salvaguardia degli interessi di ciascun associato, indistintamente.

In particolare, l'Associazione dovrà fornire le ulteriori risorse necessarie a ciascun soggetto gestore di museo per lo svolgimento delle rispettive attività programmate; dette risorse saranno proporzionate all'entità della sede museale di competenza e verranno definite annualmente nell'ambito della programmazione delle attività e del bilancio di previsione dell'Associazione stessa.

Ciascun associato potrà esporre pareri e proposte, oltre che sulle problematiche della propria struttura museale, anche su problematiche attinenti all'Associazione nel suo complesso, presentando le proprie istanze e proposte al Presidente e al Consiglio Direttivo, che provvederanno a dare adeguata risposta.

UTILI- PATRIMONIO- ESERCIZIO

Art.11) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai contributi degli aderenti.

Può inoltre avvalersi di:

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive accessorie, svolte nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- contributi privati;
- contributi dello Stato o di altri Enti pubblici;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

Art.13) L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato scientifico;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite e rese a titolo onorifico, ad eccezione di quelle eventualmente conferite a soggetti non facenti parte dell'Associazione, il cui compenso sarà fissato dall'Assemblea per l'intera durata della carica.

E' però ammesso il rimborso delle spese sostenute per ragioni della carica, in relazione ad attività svolte ad esclusivo vantaggio dell'Associazione.

a) L'Assemblea

Art.15) L'Assemblea è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Associazione, valuta e approva gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione ed i relativi bilanci.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti nel Registro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Per gli Enti (sia pubblici sia privati) il diritto di intervento in Assemblea spetta al legale rappresentante (o suo delegato).

Ogni Ente (sia pubblico sia privato) o persona fisica aderente ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per:

- discutere e approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio scaduto, nonché discutere il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

L'Assemblea ordinaria e' inoltre convocata per:

- approvare il programma delle attività ed il relativo piano di finanziamento;
- discutere e approvare il piano di riparto delle spese tra gli associati;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare l'esclusione degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria per:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento anticipato o proroga della durata dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Scientifico.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato almeno otto giorni prima della

data fissata per l'adunanza mediante lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (es. fax, lettera consegnata a mano, e-mail, etc.).

La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere con le stesse modalità di cui sopra alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione; qualora il Presidente non vi ottemperi, l'Assemblea potrà essere convocata da ciascun associato con le stesse modalità di cui in precedenza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno due associati.

b) Il Comitato scientifico

Art.16) Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati da ciascun associato che sia soggetto gestore di una struttura museale e scelti tra persone fisiche, anche esterne all'Associazione, note per le proprie competenze scientifiche e/o culturali.

L'attività del Comitato scientifico è coordinata dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato scientifico ha il ruolo primario consistente nell'elaborazione di proposte relative ai progetti da sottoporre al Presidente e al Consiglio Direttivo, progetti finalizzati alla determinazione e alla realizzazione delle attività culturali e didattiche dell'Associazione, nonché allo sviluppo dell'attività associativa e dei singoli musei aderenti alla Associazione stessa.

Il Comitato scientifico avrà, inoltre, il compito di valutare le attività svolte dall'Associazione e dai singoli musei ad essa aderenti al fine di proporre nuove strategie operative comuni.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni dal momento della nomina e sono rieleggibili.

c) Il Consiglio Direttivo

Art.17) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea di cui almeno cinque nominati tra gli associati e due che possono essere eventualmente individuati all'esterno, tra i conservatori o tra i responsabili tecnici dei Musei e delle Associazioni culturali o tra figure di comprovata esperienza scientifica, culturale o amministrativa.

Esso ha il compito di elaborare il programma annuale e i progetti dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre gli atti, i documenti, i programmi e i progetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, con particolare riguardo al programma di lavoro annuale;
- formalizzare le proposte per la gestione coordinata dei musei aderenti all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- coordinare tutte le attività finalizzate allo svolgimento dei compiti dell'Associazione così come delineati all'art. 5 dello statuto;
- fissare annualmente l'entità della quota variabile di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dotarsi di consulenti tecnici e scientifici individuati ad hoc, regolamentandone i rapporti con appositi contratti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente con cadenza trimestrale, è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni dal momento della nomina e sono rieleggibili.

d) Il Presidente dell'Associazione

Art.18) L'Associazione si dota di un Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, avendo cura che sia individuato in una figura con idonea preparazione professionale e culturale, anche esterna all'Associazione.

Il Presidente, seguendo gli indirizzi definiti dall'Assemblea, dal Comitato scientifico e dal Consiglio Direttivo, svolge i seguenti compiti operativi:

- presiede e verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Comitato scientifico e del Consiglio Direttivo;

- convoca e coordina Assemblea, Comitato scientifico e Consiglio Direttivo, assolvendo le funzioni di raccordo tra i gli organi dell'Associazione;
- mantiene i contatti con gli associati aderenti all'Associazione, recependo le esigenze di ciascuno nell'ambito della programmazione generale;
- provvede alla ripartizione ed al coordinamento del lavoro tra i vari operatori, collaboratori e consulenti di cui l'Associazione ritenga utile dotarsi per esplicare le diverse attività museali;
- cura i rapporti dell'Associazione con altri enti, Istituti, professionisti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Esso dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rieleggibile.

e) Il Revisore dei conti

Art.19) Il Revisore dei conti è scelto dall'Assemblea, anche tra persone esterne all'Associazione, in base alla sua competenza in campo contabile e fiscale.

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili dell'Associazione e, qualora ravvisi delle irregolarità, ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rieleggibile.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art.20) I singoli associati possono recedere dall'Associazione mediante dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.

Nel caso di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto associativo che rechino pregiudizio agli scopi e all'attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire, applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, che dovrà essere adottata con delibera motivata dell'Assemblea, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Nel caso di associati non in regola con il pagamento delle quote associative, verrà sospeso il loro diritto di voto negli organi associativi fino al momento della regolarizzazione della loro posizione, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di applicare le ulteriori sanzioni di cui in precedenza.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art.21) Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, dall'Assemblea la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

NORME DI RINVIO

Art.22) Le norme di dettaglio per il funzionamento dell'Associazione non espressamente previste nel presente statuto potranno in seguito essere definite e disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.